

LXXXI.

TORNATA DI GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1936

ANNO XV

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

INDICE

	Pag.		Pag.
Congedi	2950	Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1046, contenente norme per favorire la produzione degli olii pesanti ricavati dalla distillazione delle rocce asfaltiche e bituminose, e dei fossili nazionali	2956
Disegni di legge (Presentazione):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 959, contenente norme per favorire la lavorazione, col processo di idrogenazione, degli olii minerali greggi e dei loro residui, nonché degli olii e catrami provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali	2956
CIANO GALEAZZO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1936-XV, n. 2025, col quale il nobile Cesare Maria De Vecchi conte di Val Cismon è nominato Governatore delle Isole Italiane dell' Egco	2953	Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1118, recante disposizioni per la partecipazione dello Stato al capitale dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A. N. I. C.)	2957
THAON DI REVEL: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2024, concernente la proroga fino al 31 dicembre 1937-XVI del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI	2953	Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1645, che riduce il prezzo dell'alcool carburante ed il relativo diritto erariale	2957
Disegni di legge (Discussione):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1360, contenente disposizioni per la denuncia all'Ente Nazionale Serico per il deposito ed eventuale requisizione dei bozzoli e della seta del raccolto 1935	2957
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, per l'estensione dell'assicurazione per la maternità ad alcune categorie di lavoratrici dell'agricoltura	2954	Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1426, relativo alla assegnazione di fondi ai Magazzini Generali di Trieste e di Fiume	2957
BIGGINI	2954	Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1466, relativo alla soppressione dei corsi speciali di architettura esistenti presso le Regie Accademie di belle arti di Bologna e di Palermo	2958
LANTINI, <i>Ministro</i>	2956	Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1487, che aumenta di due posti di grado 5° (Consigliere di Legazione) il ruolo della carriera diplomatico-consolare	2958
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1394, concernente trasferimento di oneri per la costruzione dell'Acquedotto istriano	2959	Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1203, recante provvedimenti per la costruzione dei centri urbani nell'Agro Pontino e contributi a favore dell'Opera Nazionale Combattenti per le opere di bonificazione agrario nell'Agro medesimo	2958
MARACCHI	2960		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1529, relativo alla gestione finanziaria ed amministrativa dei lavori di scavo e di sistemazione delle antichità di Ercolano e di Capri	2961		
GIGLIOLI	2961		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1190, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione di opere indifferibili nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908	2963		
TRAPANI-LOMBARDO	2963		
Disegni di legge (Approvazione):			
Norme sull'ordinamento dell'Ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia	2951		

Pag.	Pag.
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1403, recante norme definitive per il trattamento di quiescenza ai componenti il soppresso Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1427, concernente la tassa di bollo sulle proiezioni cinematografiche luminose aventi scopo pubblicitario</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1078, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della sposa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 4 giugno 1936-XIV, n. 1061; 25 giugno 1936-XIV, nn. 1349, 1375 e 30 giugno 1936-XIV, n. 1376, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1474, che disciplina la vendita al pubblico dei filati</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1250, concernente l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1524, concernente l'istituzione dei gradi di primo seniore e di sottocapomanipolo nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1468, con cui si autorizza la concessione dell'aggiunta di famiglia al personale dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A. G. I. P.)</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1173, riguardante aumento agli organici degli ufficiali ammiragli</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1251, che aggiorna le disposizioni sull'ordinamento del Regio Esercito e sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1298, concernente la valutazione del tempo trascorso dagli ufficiali del Regio Esercito nella posizione di fuori organico, ai fini dell'acquisto del diritto al trattamento di pensione indiretto o di reversibilità</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1541, relativo alla prestazione del giuramento da parte dei membri degli Istituti di ricerca scientifica.</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1496, che autorizza la spesa di lire 30,000,000 per la esecuzione dei lavori stradali, di fognatura e di provvista idrica della città di Littoria</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1500, recante la estensione al comune di Castelgandolfo delle disposizioni del Regio decreto 18 ottobre 1927-V, n. 2058, per l'alimentazione idrica dei comuni del Lazio</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1543, riguardante l'approvazione della Convenzione 23 giugno 1936-XIV, stipulata tra lo Stato ed il Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S. I. C. A. M.), per la esecuzione di varianti alle Convenzioni 15 settembre 1923-I e 26 giugno 1930-VIII, concernenti la sistemazione del porto di Bari</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1527, concernente concessione di mutui all'Istituto per le case popolari di Roma per costruzione di case in Guidonia</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1473, riguardante il computo del periodo di tempo passato nella posizione di fuori organico agli effetti delle pensioni indirette e di reversibilità</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1607, col quale è data esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria stipulato mediante scambio di Note l'11 luglio 1936, per l'estensione della esenzione da diritti di dogana, durante il periodo 1° aprile 30 settembre 1936 ad acciaio in barre, di provenienza e di origine austriaca, di cui all'Accordo italo-austriaco del 1° aprile 1936, per l'acciaio in blooms</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1571, che estende ai Segretari federali le disposizioni dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395, per la nomina a sottotenente di complemento</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 1591, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1501, riguardante la proroga del termine per la pubblicazione dei regolamenti relativi al Codice postale e delle telecomunicazioni</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1495, che estende le disposizioni del Regio decreto 14 marzo 1929-VII, n. 410, alla pubblicità impiantata lungo le autostrade Milano-Laghi lombardi ed in vista di esse</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1412, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti</p> <p>Disegni di legge (Votazione segreta)</p>
	La seduta comincia alle ore 16.
	MARCUCCI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della tornata precedente.
	(È approvato)
	Congedi
	PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di salute, l'onorevole Caccese, di giorni 2; per ufficio pubblico, gli onorevoli:

Maffezzoli di 3; Tredici di 2; Lai di 1; Maraini di 2; Bruchi di 2; Ridolfi di 2; Del Bufalo di 2; Bonfatti di 1; Jung di 10; Bottari Tommaso di 10.

(Sono concessi)

Presentazione di disegni di legge.

CIANO GALEAZZO, *Ministro degli affari esteri*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO GALEAZZO, *Ministro degli affari esteri*.
Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1936-XV, n. 2025, col quale il nobile Cesare Maria De Vecchi conte di Val Cismon è nominato Governatore delle Isole Italiane dell'Esopo. (1506)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro degli affari esteri della presentazione di questo disegno di legge. Sarà inviato alla Commissione competente.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2024, concernente la proroga fino al 31 dicembre 1937-XVI, del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI. (1507)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge.

Sarà inviato alla Commissione competente.

Approvazione del disegno di legge: Norme sull'ordinamento dell'Ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme sull'ordinamento dell'Ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia. (*Stampato* n. 1266-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il ruolo dei traduttori presso il Ministero di Grazia e Giustizia (Gruppo A), comprende quattro posti, distribuiti nei gradi gerarchici della carriera, in conformità della tabella A allegata alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Il posto di traduttore aggiunto di seconda classe (grado 10°) è conferito mediante concorso per esame e per titoli. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni nonchè forniti:

1°) del diploma di laurea in giurisprudenza o in lettere o in scienze giuridiche e politico sociali, conseguita in una Regia Università o in un Istituto di studi superiori del Regno, o di diploma rilasciato dall'Istituto Orientale di Napoli al compimento di un corso quadriennale;

2°) di titoli o documenti atti a dimostrare la conoscenza della lingua inglese o tedesca, quali che siano le altre lingue formanti oggetto del concorso.

Essi debbono, alla data del bando di concorso, avere compiuto la età di anni 18 e non superata quella di 30, salvi i benefici concessi dalle disposizioni in vigore per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i decorati al valore e gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e per coloro che risultino iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato, i quali, però, devono essere egualmente forniti dei titoli e documenti di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo.

Le domande di ammissione debbono essere trasmesse per il tramite della Procura Generale del Distretto di Corte di Appello in cui gli aspiranti abbiano il loro domicilio o la loro abituale residenza, ed accompagnate dalle opportune informazioni. Per gli impiegati dello Stato le domande sono trasmesse per il tramite dell'Amministrazione alle cui dipendenze gli aspiranti si trovino a prestar servizio.

(È approvato).

ART. 3.

La promozione al posto di traduttore aggiunto di prima classe (grado 9°) è conferita al traduttore aggiunto di seconda classe dopo cinque anni di effettivo servizio, su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Il servizio eventualmente prestato in precedenza in altro gruppo o ruolo, con lo stesso grado o con grado superiore, è computato, agli effetti dell'anzianità richiesta nel comma precedente, nel modo stabilito dall'articolo 9, capoverso, del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

(È approvato).

ART. 4.

Il posto di traduttore di seconda classe (grado 8°) è conferito mediante concorso per esame e per titoli, al quale potrà partecipare, dopo almeno

tre anni di grado, il traduttore aggiunto di prima classe, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Al concorso sono ammessi anche gli impiegati di altri ruoli di gruppo A, forniti dei titoli previsti nei numeri 1 e 2 del precedente articolo 2, che ne facciano domanda, e che, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 9°, 10° e 11°, da valutarsi a norma delle disposizioni vigenti.

Le domande debbono pervenire al Ministero di Grazia e Giustizia nel termine che sarà fissato nel decreto medesimo e debbono essere accompagnate dalla copia del foglio matricolare e da un rapporto informativo del Capo dell'ufficio a cui l'impiegato è addetto.

(È approvato).

ART. 5.

Il posto di traduttore di 1ª classe (grado 7°) è conferito in via di promozione al traduttore di seconda classe, su parere favorevole del Consiglio d'Amministrazione, dopo almeno quattro anni di effettivo servizio nel grado ottavo.

Ove il Consiglio di Amministrazione esprime avviso contrario alla promozione, non potrà essere provocato un nuovo parere sulla promovibilità, se non trascorsi due anni dalla data della precedente deliberazione.

(È approvato).

ART. 6.

Il posto di traduttore capo è conferito al traduttore di prima classe, che abbia compiuto nel grado 7° almeno otto anni di effettivo servizio, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile provvedere al conferimento di detto posto in via di promozione, esso sarà coperto, con le norme di che all'articolo 8, capoverso, a seguito di concorso per esame e per titoli, al quale potranno partecipare gli impiegati di altri ruoli di gruppo A, in possesso dei titoli di cui all'articolo 2 che alla data del decreto che indice l'esame abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nel grado settimo.

(È approvato).

ART. 7.

I concorsi preveduti nei precedenti articoli sono banditi con decreto ministeriale che dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di Grazia e Giustizia.

Il decreto che indice il concorso stabilisce anche il termine per la presentazione delle domande e dei documenti. Tale termine non può essere inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro riconosce il possesso o meno dei requisiti per l'ammissione al concorso e delibera, con provvedimento insindacabile, sull'ammissione degli aspiranti.

(È approvato).

ART. 8.

I concorsi sopraindicati hanno per oggetto due o più lingue straniere, oltre quelle di che al n. 2 dell'articolo 2, scelte a preferenza fra le seguenti: spagnuola, portoghese, rumena, inglese, tedesca, olandese, svedese, russa, bulgara, polacca, ceca, serbo-croata, slovena, ungherese, greca moderna, albanese, araba, turca, amarica.

Trattandosi di concorso al posto di traduttore capo deve sempre essere richiesta la conoscenza di almeno cinque lingue, tra le quali obbligatoriamente la francese, l'inglese e la tedesca.

Il decreto ministeriale che bandisce il concorso stabilirà le lingue che ne dovranno formare oggetto ed il programma di esame, insieme con tutte le altre modalità occorrenti.

(È approvato).

ART. 9.

I titoli consistono in attestati o in pubblicazioni d'indole accademica o didattica sulle lingue o letterature straniere, delle quali il candidato abbia dimostrato la conoscenza.

L'esame è scritto ed orale.

L'esame scritto consiste nella versione in inglese, o in tedesco, a scelta del candidato, senza l'aiuto del dizionario, di un atto o di un documento giudiziario scritto in lingua italiana, e nella versione in italiano, con l'aiuto del dizionario, di un atto o di un documento giudiziario per ciascuna delle lingue che sono oggetto del concorso. L'esame orale verte su tutte le lingue che formano oggetto del concorso, nonché su nozioni di diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo). I candidati devono inoltre dar prova di possedere cognizioni di statistica e di diritto corporativo, senza che, tuttavia, tali materie costituiscano separate prove di esame.

(È approvato).

ART. 10.

La Commissione esaminatrice è composta di un magistrato di grado non inferiore al 4°, che la presiede, di un altro magistrato di grado 5° o 6°, di due professori di lingue e letterature straniere, di cui uno almeno insegnante in Istituti Universitari, e del traduttore capo.

L'ufficio di segretario è esercitato da un magistrato addetto al Ministero, di grado non inferiore al 9°, coadiuvato da un traduttore.

In mancanza del traduttore capo, sarà chiamato a far parte della Commissione un professore di lingue straniere, ordinario nelle scuole medie del Regno.

(È approvato).

ART. 11.

Nel giorno fissato per l'esame scritto, la Commissione formula tre distinti temi, i quali sono dal segretario chiusi e suggellati in altrettante buste perfettamente eguali.

Il presidente fa procedere all'appello dei concorrenti e da uno di essi fa quindi estrarre a sorte una delle tre buste. Apertala senza rompere i sigilli, sottoscrive il tema col segretario e lo detta o lo fa dettare ai concorrenti. Chi non è presente al momento in cui comincia la dettatura del tema è escluso di diritto dal concorso.

Nel termine di 8 ore dalla dettatura del tema devono essere presentati tutti i lavori.

Durante il tempo assegnato per la prova, devono sempre trovarsi nella sala almeno due membri della Commissione esaminatrice, oltre il segretario.

Esaurita la prova scritta, la Commissione è convocata nel termine di 5 giorni per iniziare l'esame dei lavori.

Quando la Commissione abbia fondate ragioni per ritenere che qualche scritto sia stato, in tutto o in parte, copiato, annulla l'esame del candidato al quale appartiene lo scritto. Deve pure essere annullato l'esame del candidato che comunque, si sia fatto riconoscere.

(È approvato).

ART. 12.

Ciascun commissario dispone di 40 punti, per i titoli, di 10 per la prova scritta e di 10 per la prova orale.

Nell'esame di concorso ai posti di traduttore capo e di traduttore di seconda classe, sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sette decimi in media nella valutazione dei titoli e non meno di otto decimi in media nella prova scritta. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione media di almeno otto decimi.

Non sono ammesse frazioni di voto.

Nell'esame di concorso al posto di traduttore aggiunto di seconda classe sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in media non meno di sette decimi nella valutazione dei titoli e non meno di sette decimi nella prova scritta. Sono dichiarati idonei coloro che abbiano riportato in media nel complesso della prova scritta ed orale non meno di sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi nella prova orale.

Nelle votazioni si avrà speciale riguardo alla conoscenza della terminologia giuridica dimostrata dal candidato.

Il voto complessivo per ciascun candidato risulterà dalla somma delle medie dei punti riportati nella valutazione dei titoli, nella prova scritta ed in quella orale.

A tale voto complessivo la Commissione potrà aggiungere un massimo di dieci punti, per ogni lingua che il concorrente avrà dimostrato di

conoscere, oltre quelle la cui conoscenza è richiesta come condizione d'ammissione al concorso.

(È approvato).

ART. 13.

I concorrenti giudicati idonei sono classificati per ordine di punti: per il rimanente, in quanto siano applicabili, si osserveranno le norme contenute nel Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960. Nella formazione della graduatoria si osserveranno, inoltre, le disposizioni del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Sono salvi i diritti sanciti dalle vigenti disposizioni a favore degli invalidi per la Causa nazionale e degli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

(È approvato).

ART. 14.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami ed approva la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sugli eventuali reclami relativi alla graduatoria medesima, che debbono essere presentati nel termine perentorio di giorni quindici dalla sua pubblicazione, decide, in via definitiva, il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunciare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine prescritto, saranno conferiti ai candidati del medesimo concorso dichiarati idonei con maggiore numero di voti, dopo i vincitori.

(È approvato).

ART. 15.

Nella prima attuazione della presente legge il posto di traduttore capo (grado 6°) può essere conferito, in via di promozione ed a seguito di parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, al traduttore di prima classe che abbia compiuto almeno dodici anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi ottavo e settimo.

(È approvato).

ART. 16.

Per le traduzioni degli atti dello Stato Civile richieste al Ministero dai Comuni, quando non sia possibile provvedersi a norma dell'articolo 31 del Regio decreto 22 giugno 1905, n. 278, è dovuta per ogni atto una tassa di lire 20 o di lire 8 in conformità della tabella B, allegata alla presente legge.

La riscossione delle predette tasse ha luogo a mezzo di marche amministrative apposte a cura dell'Ufficio sulla traduzione eseguita ed annullate col timbro dell'Ufficio medesimo.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura delle tabelle.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TRADUZIONI
PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(GRUPPO A).

Grado	6°	— Traduttore capo	N.	1
»	7°	— Traduttore di 1ª classe	»	1
»	8°	— Traduttore di 2ª classe	»	1
»	9°	— Traduttore aggiunto di 1ª classe	»	1
»	10°	— Traduttore aggiunto di 2ª classe	»	1

TABELLA B.

TARIFFA PER LE TRADUZIONI DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE
RICHIESTE DAI COMUNI.

Per ciascun atto da tradurre, se l'interessato è abbiente, la tassa è di	L.	20
Per ciascun atto da tradurre, se l'interessato è povero, o se la spesa debba essere sostenuta dal comune, la tassa è di	»	8

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, per l'estensione dell'assicurazione per la maternità ad alcune categorie di lavoratrici dell'agricoltura.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, per l'estensione dell'assicurazione per la maternità ad alcune categorie di lavoratrici dell'agricoltura. (*Stampato* n. 1325-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Biggini. Ne ha facoltà.

BIGGINI. Onorevoli Camerati! Le provvidenze per la difesa della maternità e per il potenziamento demografico, che costituiscono i punti fondamentali della politica sociale del Fascismo, si estenderanno con il presente decreto-legge ad alcune categorie di lavoratrici dell'agricoltura.

È un provvedimento della più alta importanza sociale e demografica. Le norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria per la maternità si applicavano solo alle donne che lavorano nelle attività industriali e commerciali, e rimanevano escluse tutte le lavoratrici dei campi, le quali, per le loro particolari condizioni economiche e per le condizioni ambientali di vita avrebbero avuto più viva necessità di assistenza. Il Ministro per le corporazioni, con encomiabile prontezza, è venuto subito incontro ai voti formulati dalla Confederazione fascista dei lavora-

tori dell'agricoltura cui aderì pienamente la Confederazione fascista degli agricoltori, estendendo le provvidenze per la maternità anche ad alcune categorie addette ai lavori dell'agricoltura, e cioè non solo alle donne salariate fisse, alle braccianti e giornalieri dell'agricoltura, ma anche a quelle appartenenti al nucleo familiare dei coloni e mezzadri, in armonia col saggio provvedimento legislativo concernente l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi per le categorie dei mezzadri e coloni.

La lotta contro l'urbanesimo, la difesa ed il potenziamento dei valori rurali, la bonifica integrale e tutto un vasto e coordinato sistema di provvidenze che appassionatamente va attuando e svolgendo la Confederazione Fascista dei lavoratori dell'agricoltura, hanno potentemente contribuito alla buona riuscita della battaglia demografica nel settore agricolo. Ma ora si affronta più direttamente la difesa della maternità anche in questo settore; un passo perciò di importanza decisiva, che è nello stesso tempo un giusto e doveroso riconoscimento delle nostre magnifiche popolazioni rurali. L'Italia Fascista ha iniziato da oltre un decennio la sua politica demografica, che è rettilinea e indirizzata a scopi ben precisi, e che riposa sul principio enunciato da Mussolini: « il dato pregiudiziale della potenza politica, e quindi economica e morale delle Nazioni è la loro potenza demografica ».

Sono a tutti noti i grandi risultati conseguiti anche in questo campo, e ciò che sembrava sogno quindici anni or sono, specie se ricordiamo che la timida legislazione sociale che i Governi liberali adottarono fino a tutto il 1922, sotto la pressione dei cosiddetti partiti di sinistra, non toccò quasi affatto la questione della maternità e dell'infanzia, sta per tradursi in realtà: si scorgono, dall'insieme delle varie leggi demografiche e dai

loro effetti, i segni forieri di una redenzione fisica e morale della vita umana nelle sue fonti più preziose, la madre e il bambino.

Considerata la tutela della maternità elemento fondamentale della potenza della stirpe, tale principio veniva inserito nella Carta del Lavoro, che, considera dovere dello Stato fascista « il miglioramento e l'estensione dell'assicurazione maternità »: e la legislazione demografica, sostanzialmente ispirata a questo principio e orientata verso tale finalità, ha abbracciato man mano sempre più vaste categorie lavoratrici.

Rimanevano tuttavia, come si è detto, escluse tutte le lavoratrici dei campi, per le quali il problema, come osserva giustamente la relazione ministeriale, si presentava sotto un aspetto diverso e più complesso che non fosse per quelle della industria e del commercio, generalmente dimoranti in centri urbani, a popolazione agglomerata, ove più comoda è l'assistenza igienica e sanitaria, più facile il ricovero d'urgenza.

Ma di fronte a questa difficoltà, data dalla differenza di condizioni ambientali, che il presente decreto supera organicamente provvedendo ad una bene attrezzata e sempre vigile assistenza igienico-sanitaria, stava una realtà, cui bisognava provvedere: e cioè le perdite di vite umane, dovute a cause che agiscono durante la gravidanza e il parto, secondo i coefficienti di nati-mortalità pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica, si rilevano in numero prevalente nelle regioni agricole e raggiungono talvolta il doppio di quanto non si verifichi nelle regioni a carattere industriale. E, vicina a questa realtà negativa, una realtà positiva, cioè una natalità molto più alta tra la popolazione rurale che tra quella urbana.

Quindi per le lavoratrici agricole ci troviamo proprio in presenza di quelle necessità che impongono, per lo scopo fondamentale della politica demografica fascista, di ridurre al minimo le cause di mortalità delle madri e dei bambini per dare maggiore impulso alla natalità.

Ma l'odierno provvedimento, per essere inteso nel suo vero valore, deve essere messo in relazione ad alcuni particolari problemi demografici della popolazione rurale ed a quelle ragioni più profonde che muovono il Fascismo verso la rivalutazione dell'ordine produttivo e sociale della nostra agricoltura.

La sintomatica scarsa capacità demografica delle classi più agiate è la constatazione che il Fascismo ha fatto prima di negare il valore economicistico della denatalità: constatazione che ha permesso al Fascismo di dare al problema una impostazione spirituale-morale, in funzione della quale il fenomeno economico è studiato prevalentemente nelle sue conseguenze ambientali e nei riflessi dell'integrità dell'unità familiare, e di porre a base dell'incremento demografico l'incremento del grado di ruralità della Nazione italiana.

Potremmo segnalare moltissimi elementi di fatto che conducono a far coincidere l'incremento

demografico con l'incremento del grado di ruralità della nostra popolazione, ma ci limiteremo ad alcuni di essi.

Il comportamento delle categorie rurali di fronte alla battaglia demografica risulta infatti evidente dai seguenti dati: su 1.538.669 donne addette all'agricoltura si hanno 513.369 donne coniugate; nelle industrie, invece, su 1.227.404 le donne coniugate sono appena 227.905.

E i matrimoni agricoli sono fecondi; il settore agricolo riunisce appunto le famiglie più numerose; il 95 per cento delle 26.233 famiglie con 16 e più membri è rappresentato dall'agricoltura.

E così sono rappresentati dall'agricoltura il 91 per cento delle 11.033 famiglie con 15 membri; l'89 per cento delle 16.630 famiglie con 14 membri; l'84 per cento delle 25.637 famiglie con 13 membri; il 78,5 per cento delle 42.309 famiglie con 12 membri; il 73 per cento delle 73.670 famiglie con 11 membri; il 68 per cento delle 131.838 famiglie con 10 membri.

Quanto più le famiglie diventano numerose tanto più si eleva l'indice rurale.

La composizione media per famiglia, che è dal 4,3 come media nazionale, è di 5 membri in agricoltura, di 4,6 nel settore industriale, di 4,3 nel settore commerciale, di 4,1 per gli operai in genere; 2,8 per i benestanti o proprietari.

Il primato demografico delle categorie rurali è quindi completo, il che giustifica l'opportunità dell'articolo 5 del presente decreto, che determina il concorso dello Stato nel pagamento dell'assegno, saggiamente elevato da lire 18 a lire 40, per compensare appunto il maggior onere derivante dalla maggiore fecondità delle lavoratrici agricole in confronto delle lavoratrici di altre categorie.

La capacità demografica delle categorie rurali potrebbe essere assai più elevata se non fosse colpita da una alta mortalità infantile. Per i morti inferiori ai 15 anni, rispetto alla media generale di 0,76 per cento, la mortalità è dell'1,75 per cento per i figli degli operai, dell'1,69 per cento in agricoltura, del 0,95 per cento per i figli dei professionisti, del 0,68 per cento per i figli degli industriali e commercianti, del 0,41 per cento per i figli di proprietari e benestanti.

Nessun dubbio che l'assistenza igienico-sanitaria contribuirà insieme agli altri fattori della casa sana, della alimentazione razionale, del riformamento idrico e della tutela e dell'assistenza sindacale, ad abbassare l'alto coefficiente di mortalità infantile e minorile nel settore agricolo. L'assistenza predisposta con questo decreto completa perciò e corona la grandiosa politica di potenziamento delle categorie rurali che il Regime, a salvaguardia dei valori fondamentali della stirpe, tenacemente persegue.

Assistere la madre significa non soltanto rendere omaggio all'essere che ingentilisce la vita ed esaltare il più spirituale dei valori umani e sociali, ma anche creare e predisporre le condizioni più favorevoli alla nascita del bambino e alla sua esistenza fisica e morale: per le lavoratrici dei campi significa anche giusto premio e doverosa

salvaguardia della loro fecondità, e soprattutto del loro lavoro che si dimostra, attraverso non solo la loro capacità lavorativa, ma anche perchè, proprio durante i periodi in cui maggiormente sono soggette a varie cure e provvidenze, le lavoratrici dei campi adempiono egualmente il loro lavoro. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per brevi dichiarazioni, l'onorevole Ministro delle Corporazioni.

Ne ha facoltà.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. Il Camerata Biggini ha giustamente dato rilievo nel suo discorso al provvedimento sottoposto all'approvazione della Camera ed ha valorizzato l'elemento demografico che è alla base di questo provvedimento, il quale viene positivamente in soccorso di categorie di lavoratrici dell'agricoltura che finora non erano state favorite dall'assistenza sanitaria come quelle delle categorie dell'industria.

Questa estensione è una prova evidente dell'interesse che gli organi corporativi e sindacali ed il Governo pongono per tutto quanto si riferisce alla tutela di quel lavoro agricolo che è il fondamento principale dell'economia e della potenza della Patria.

Richiamerò soltanto alla Camera gli elementi positivi numerici di questo provvedimento. Sono 626.000 lavoratrici dell'agricoltura che vengono a godere di questa assistenza, e fra queste anche le 302.000 donne dei coloni e dei mezzadri, che finora non erano considerate appartenenti alle categorie strettamente lavoratrici. In questo senso il provvedimento si collega con quello da voi approvato nella sessione passata per l'estensione ai coloni e mezzadri, cioè a oltre 3.000.000 di rurali, dell'assicurazione contro la tubercolosi. Tra le somme messe a disposizione per l'adempimento di questa assistenza, figura quella dello Stato in lire 2.445.000 sul totale di poco più di 6 milioni.

La cifra del concorso dello Stato mette in speciale rilievo il positivo intervento del Capo del Governo, del Duce, poichè in momenti non facili per la finanza anche questo sacrificio è stato da Lui voluto per andare anche in questo campo incontro al popolo, non con delle frasi mirifiche, non con dei colpi di retorica, ma con la metodica volontà dei fatti. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per la maternità ad alcune categorie di lavoratrici dell'agricoltura ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1046, contenente norme per favorire la produzione degli olii pesanti ricavati dalla distillazione delle rocce asfaltiche e bituminose, e dei fossili nazionali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1046, contenente norme per favorire la produzione degli olii pesanti, ricavati dalla distillazione delle rocce asfaltiche e bituminose, e dei fossili nazionali. (*Stampato n. 1403-A*)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1046, contenente norme per favorire la produzione degli olii pesanti, ricavati dalla distillazione delle rocce asfaltiche e bituminose, e dei fossili nazionali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 959, contenente norme per favorire la lavorazione, col processo di idrogenazione, degli olii minerali greggi e dei loro residui, nonchè degli olii e catrami provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 959, contenente norme per favorire la lavorazione, col processo di idrogenazione, degli oli minerali greggi e dei loro residui, nonchè degli oli e catrami provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali. (*Stampato n. 1396-A*)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 959, contenente norme per favorire la lavorazione, col processo d'idrogenazione, degli oli minerali greggi e dei loro residui, nonché degli oli e catrami provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1118, recante disposizioni per la partecipazione dello Stato al capitale dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A. N. I. C.).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1118, recante disposizioni per la partecipazione dello Stato al capitale dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A. N. I. C.). (*Stampato* n. 1348-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1118, recante disposizioni per la partecipazione dello Stato al capitale dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A. N. I. C.) ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1645, che riduce il prezzo dell'alcool carburante ed il relativo diritto erariale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1645, che riduce il prezzo dell'alcool carburante ed il relativo diritto erariale. (*Stampato* n. 1386-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1645, che riduce il prezzo dell'alcool carburante ed il relativo diritto erariale ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1360, contenente disposizioni per la denuncia all'Ente Nazionale Serico per il deposito e l'eventuale requisizione dei bozzoli e della seta del raccolto 1935.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1360, contenente disposizioni per la denuncia all'Ente Nazionale Serico per il deposito e l'eventuale requisizione dei bozzoli e della seta del raccolto 1935. (*Stampato* n. 1309-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1360, contenente disposizioni per la denuncia all'Ente Nazionale Serico per il deposito e l'eventuale requisizione dei bozzoli e della seta del raccolto 1935 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1426, relativo alla assegnazione di fondi ai Magazzini Generali di Trieste e di Fiume.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1426, relativo all'assegnazione di fondi ai Magazzini Generali di Trieste e di Fiume. (*Stampato* n. 1310-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1426, relativo all'assegnazione di fondi ai Magazzini Generali di Trieste e di Fiume ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1466, relativo alla soppressione dei corsi speciali di architettura esistenti presso le Regie Accademie di belle arti di Bologna e di Palermo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1466, relativo alla soppressione dei corsi speciali di architettura esistenti presso le Regie Accademie di belle arti di Bologna e di Palermo. (*Stampato* n. 1311-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1466, relativo alla soppressione dei corsi speciali di architettura esistenti presso le Regie Accademie di belle arti di Bologna e di Palermo.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1487, che aumenta di due posti di grado 5° (Consigliere di Legazione) il ruolo della carriera diplomatico-consolare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV,

n. 1487, che aumenta di due posti di grado 5° (Consigliere di Legazione) il ruolo della carriera diplomatico-consolare (*Stampato* n. 1312-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1487, che aumenta di due posti di grado 5° (Consigliere di Legazione) il ruolo della carriera diplomatico-consolare ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1203, recante provvedimenti per la costruzione dei centri urbani nell'Agro Pontino e contributi a favore dell'Opera Nazionale Combattenti per le opere di bonifica agrario nell'Agro medesimo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1203, recante provvedimenti per la costruzione dei centri urbani nell'Agro Pontino e contributi a favore dell'Opera Nazionale Combattenti per le opere di bonifica agrario nell'Agro medesimo. (*Stampato* n. 1313-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1203, concernente provvedimenti per la costruzione dei centri urbani nell'Agro Pontino e contributi a favore della Opera Nazionale Combattenti per le opere di bonifica agrario nell'Agro medesimo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1403, recante norme definitive per il trattamento di quiescenza ai componenti il soppresso Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1403, recante norme definitive per il trattamento di quiescenza ai componenti il soppresso Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza. (*Stampato* n. 1314-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1403, recante norme definitive per il trattamento di quiescenza ai componenti il soppresso Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1427, concernente la tassa di bollo sulle proiezioni cinematografiche luminose aventi scopo pubblicitario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1427, concernente la tassa di bollo sulle proiezioni cinematografiche luminose aventi scopo pubblicitario. (*Stampato* n. 1315-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1427, concernente la tassa di bollo sulle proiezioni cinematografiche luminose aventi scopo pubblicitario ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1078, concernente variazioni allo stato di previsione della entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 4 giugno 1936-XIV, n. 1061; 25 giugno 1936-XIV, nn. 1349 e 1375 e 30 giugno 1936-XIV, n. 1376, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1078, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 4 giugno 1936-XIV, n. 1061; 25 giugno 1936-XIV, nn. 1349 e 1375 e 30 giugno 1936-XIV, n. 1376, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dello esercizio medesimo. (*Stampato* n. 1316-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1078, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-1936, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e sono convalidati i decreti Reali 4 giugno 1936-XIV n. 1061; 25 giugno 1936-XIV, nn. 1349 e 1375 e 30 giugno 1936-XIV, n. 1376, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per il predetto esercizio finanziario 1935-36 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1394, concernente trasferimento di oneri per la costruzione dell'Acquedotto istriano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV,

n. 1394, concernente trasferimento di oneri per la costruzione dell'Acquedotto istriano. (*Stampato* n. 1317-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Maracchi. Ne ha facoltà.

MARACCHI. Onorevoli Camerati. Il provvedimento che viene ora sottoposto alla vostra approvazione, richiede una breve parola, la quale ponga in giusta luce l'importanza ch'esso riveste per una nobile terra redenta. Esso concerne un'opera che fa veramente onore al nostro Paese e che rappresenta, presso il nostro estremo confine Adriatico, una documentazione vigorosa della potenza di concezione e di realizzazione che è uno dei tipici contrassegni dell'Italia Fascista. Alludo al grande Acquedotto Istriano.

Subito dopo la redenzione, molti sguardi malevoli si appuntarono al di qua del nostro confine per vedere come l'Italia avrebbe risolti i non facili, complessi problemi ch'essa veniva ad ereditare nelle sue terre di nuovo acquisto. Fra questi, forse il più arduo era il problema dell'Istria: in quanto qui non si trattava di ripristinare funzioni preesistenti e chiaramente definite, bensì di creare *ex-novo* le stesse premesse fisiche necessarie al sorgere di una vita economica sana, capace di resistere e di affermarsi, alla pietra di paragone delle ben più progredite condizioni di vita raggiunte dalle altre provincie sorelle, ai cui destini si associavano un'altra volta e irrevocabilmente quelli della penisola istriana.

Qui infatti, venute meno le ragioni militari, che avevano fatto di Pola la principale base navale della duplice monarchia, cadute le barriere doganali che avevano dato già all'agricoltura istriana un'illusione di fittizia prosperità, noi dovemmo ben presto accorgerci che nulla era stato fatto, in un secolo di dominio straniero, per dare all'Istria la possibilità di un'esistenza veramente adeguata ai tempi moderni. Un elemento di primordiale necessità soprattutto a questa mancava per dar modo alla sua popolazione di attendere con serena alacrità al proprio lavoro. Questo elemento essenziale era l'acqua.

Costituita per gran parte della sua estensione da un tavoliere calcareo, coperto di terra rossa ricca di minerale d'alluminio, la penisola istriana è stata in tutti i tempi tormentata dalla mancanza dell'acqua potabile. Era, ad esempio, un fatto normale dell'Istria, durante i mesi estivi, quello di vedere lungo le sue strade, in tutte le ore del giorno e della notte, delle file interminabili di bestie da soma e di carri, i quali percorrevano una media di venti chilometri di andata ed altrettanti di ritorno per raggiungere una sorgente, dove attingere l'acqua necessaria alla vita degli uomini e degli animali. Molto spesso però questi e quelli non avevano altro mezzo di dissetarsi se non ricorrendo all'acqua inquinata dei cosiddetti « lachi », ovvero stagni ricavati nella terra rossa, i quali costituivano dei centri permanenti di malaria e di ogni sorta di infezioni.

Il problema dell'approvvigionamento idrico si poneva quindi con carattere di assoluta urgenza, se si voleva togliere l'Istria da uno stato di mortificante inferiorità, elevandola a quel grado di civile esistenza che da tempo era comune alle altre provincie venete, alle quali, dopo un secolo di distacco, essa un'altra volta era stata congiunta. Problema vasto e difficile, sia per le accidentate condizioni orografiche della provincia, sia per il frazionamento della sua popolazione e sia infine per la precaria situazione finanziaria degli enti locali, tali da non consentir loro neppure di affacciarsi la possibilità di una soluzione di così vasta mole, quale quella della costruzione di un acquedotto generale per l'intera provincia.

È stato il Duce, con la sua straordinaria sensibilità anche per i problemi che, per il loro carattere periferico, parrebbero dover trovare minore risonanza al centro, ma che egli sa collocare con infallibile giudizio al loro giusto grado d'importanza nella più ampia scala degli interessi materiali e morali della Nazione, è stato, dicevo, personalmente il Duce a volere che questa secolare aspirazione della gente istriana trovasse nella grande Patria fascista il suo sollecito, integrale esaudimento.

Per sua volontà e mercè il suo incessante impulso animatore, la penisola istriana, che pareva già condannata senza rimedio ad un'esistenza povera e mediocre, è diventata oggi un magnifico cantiere di opere, le quali vanno trasformando profondamente la sua fisionomia e creano ad essa le condizioni per una più intensa attività produttiva avvenire e per un più elevato tenore di vita civile.

In pochi anni, tutta l'Istria settentrionale ha visto ormai realizzato definitivamente quello che, ancora un decennio fa, pareva un sogno fin troppo azzardato: l'acquedotto. I lavori di questo si concentrano ora in quella che è stata chiamata la piccola Ruhr istriana, la zona carbonifera dell'Arsa, dove il 21 aprile prossimo sarà inaugurata la nuova borgata di « Arsia »; dal nome romano del fiumicello, che, al tempo di Augusto, ebbe l'onore di succedere al Rubicone quale termine nord-orientale dell'Italia amministrativa. Ben presto, portato a compimento il grande sifone attraversante la valle del Quietto, l'acquedotto spingerà le sue diramazioni, portatrici della linfa benefica, verso l'Istria meridionale, ricca di memorie di Roma; mentre è già ultimato il progetto per dare l'acqua pura alla fedele popolazione delle Isole del Carnaro, che finora si è dovuta approvvigionare durante l'estate a mezzo di navi-cisterna. Settecento chilometri di condotta, numerosi importanti impianti di captazione, di potabilizzazione e di sollevamento delle acque, ventinove comuni beneficati, duecento milioni di spesa, quanti ne verranno a costare l'opera compiuta, stanno a dimostrare la grandiosità di questa impresa che il Duce ha voluta e che porterà nei secoli l'indelebile impronta dell'Italia fascista, chiamando a partecipare le generazioni future ai benefici prodotti dalla sua inesausta potenza fecondatrice.

L'Istria italianissima è profondamente grata alla Patria fascista per questo inestimabile dono, che assurge per essa al valore di una seconda Redenzione.

Ma soprattutto vi è un nome che la gente istriana ha scritto nel proprio cuore con segno di perpetua riconoscenza: il nome del Duce, nel quale si riassume per essa l'inizio di una vita nuova, materata di operante italianità, nell'ossigenato clima della civiltà del Littorio. (*Vivi ap-plantasi*).

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1394, concernente trasferimento di oneri per la costruzione dell'Acquedotto istriano ».

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1529, relativo alla gestione finanziaria ed amministrativa dei lavori di scavo e di sistemazione delle antichità di Ercolano e di Capri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1529, relativo alla gestione finanziaria ed amministrativa dei lavori di scavo e di sistemazione delle antichità di Ercolano e di Capri. (*Stampato n. 1318-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Giglioli. Ne ha facoltà.

GIGLIOLI. Onorevoli Camerati. Il disegno di legge relativo alla gestione finanziaria e amministrativa dei lavori di scavo e di sistemazione delle antichità di Ercolano e di Capri, merita di essere segnalato, perchè dando definitivo e stabile ordinamento nel Ministero dell'educazione nazionale, a quello che prima era competenza dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli, è nuova prova delle cure che il Governo Fascista, anche in questi momenti in cui, con accelerato ritmo guida l'Italia verso le grandi mete imperiali, ha per i venerandi documenti della nostra antica civiltà. Ed è ovvio, in questa circostanza, ricordare la grande benemerita del Duce verso gli studi archeologici con la ripresa metodica degli scavi di Ercolano.

Dopo le esplorazioni borboniche del secolo XVIII, fatte col sistema dello scavo per mezzo di cunicoli, arditissimo ma del tutto contrario alle

moderne esigenze scientifiche, dopo le parziali modeste riprese del secolo scorso sia da parte borbonica sia, specialmente dal 1869 al 1875, sotto gli auspici di Vittorio Emanuele II, ogni lavoro era stato abbandonato.

E così sorse nel 1904 quell'iniziativa storica dell'archeologo mezzo inglese mezzo americano, nonchè di origine tedesca, Charles Waldstein, di un'impresa internazionale, una organizzazione che avrebbe dovuto accettare danaro in tutto il mondo, avrebbe dovuto avere un sinedrio di dirigenti e di esecutori di tutti gli Stati; una cosa insomma così mostruosa e farraginosa, così umiliante per noi, che anche la modesta Italia di allora ebbe uno scatto di indignazione e negò il permesso. Ma, compiuto questo lodevole gesto di dignità nazionale, nulla si fece e le cose restarono esattamente nel vergognoso abbandono di prima, finchè dieci anni fa, in un memorabile discorso, il Duce annunciò di aver deciso l'impresa, insieme con quella non meno ardita ed attesa, non meno piena di difficoltà, del ricupero delle navi di Nemi. Anche quest'ultima è ormai un fatto compiuto e si sono ritrovati due cimeli che stupiscono i tecnici dell'ingegneria navale per la perfezione raggiunta duemila anni fa nella tecnica della costruzione delle grandi navi, naturalmente di legno, dalle maestranze navali, evidentemente fatte venire per il capriccio di Caligola, a lavorare nel piccolo lago dai cantieri del golfo di Napoli, da Milano dove la marina militare romana aveva il suo centro maggiore.

Quanto a Ercolano, all'annuncio seguì, come è costante norma del Duce, l'azione e nel maggio 1927 la Maestà del Re Vittorio presenziò l'inizio dell'ardua impresa archeologica, che mercè la sapiente direzione del Soprintendente di Napoli, il camerata Amedeo Maiuri, l'interessamento degli Alti Commissari, l'insuperabile valentia tecnica delle maestranze napoletane, già ammaestrate dallo scavo di Pompei, prosegue ormai da dieci anni con ritmo costante e veloce, con metodo rigoroso e pienamente efficiente, con una dovizia di risultati che riempie d'ammirazione i dotti e gli specialisti di tutto il mondo e ridona alla nostra gioia un centro di vita antica quasi perfettamente conservato, colle sue case signorili, con i suoi edifici pubblici, nuovo documento di quella civiltà piena, fiorente, dominatrice che Roma portò dall'Italia fin nelle più lontane province, fino ai deserti dell'Africa, fino alle sponde dell'Atlantico e del Mar del Nord, diffondendo le norme del viver civile sulle coste mediterranee, sul Reno, sul Danubio e fino nelle remote isole britanniche, come sarà luminosamente documentato nella Mostra Augustea della Romanità che sta sorgendo per ordine del Duce, che si degna seguire costantemente e personalmente i lavori, la quale sarà inaugurata pel bimillenario della nascita dell'imperatore Augusto il prossimo 23 settembre di questo anno XV dell'era fascista.

Ma, insieme con l'impresa di Ercolano, questo disegno di legge riporta la nostra attenzione su

quanto si fa a Capri, in questa perla del Tirreno, dove l'incanto della natura si unisce con i maestosi avanzi di ville imperiali, a cominciare da quella dedicata a Giove, che si innalza altissima a picco sul mare nella punta orientale dell'isola. Anzi sono proprio i proventi della tassa d'entrata alla Grotta Azzurra a fornire (tolta la metà giustamente devoluta al comune di Capri) i mezzi per queste esplorazioni archeologiche, le quali, sempre per merito del Maiuri, hanno già dato ottimi risultati. Così anche a Capri, in altri tempi divenuto quasi centro straniero nel cuore della Nazione, si affermano altissime le benemerenzze del Regime fascista.

È naturale; perchè proprio quando l'Italia è più protesa verso il suo grande avvenire è giusto si rivolga allo studio del suo immenso passato; che proprio quando il Duce rinnova più potentemente lo spirito imperiale di Roma, voglia siano rintracciati, studiati, conservati i documenti della sua antica civiltà. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1529, relativo alla gestione finanziaria ed amministrativa dei lavori di scavo e di sistemazione delle antichità di Ercolano e di Capri ».

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1474, che disciplina la vendita al pubblico dei filati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1474, che disciplina la vendita al pubblico dei filati. (*Stampato* n. 1319-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1474, contenente norme per la disciplina della vendita al pubblico dei filati ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1250, concernente l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1250, concernente l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito. (*Stampato*, n. 1320-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1250, concernente l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1524, concernente l'istituzione dei gradi di primo seniore e di sottocapomanipolo nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1524, concernente l'istituzione dei gradi di primo seniore e di sottocapomanipolo nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. (*Stampato* n. 1322-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1524, concernente l'istituzione dei gradi di primo seniore e di sottocapomanipolo nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1468, con cui si autorizza la concessione dell'aggiunta di famiglia al personale dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A. G. I. P.).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1468, con cui si autorizza la concessione dell'aggiunta di famiglia al personale dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A. G. I. P.). (*Stampato numero 1323-A*)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1468, con cui si autorizza la concessione dell'aggiunta di famiglia al personale dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A. G. I. P.) ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1190, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione di opere indifferibili nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1190, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione di opere indifferibili nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908. (*Stampato n. 1324-A*)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Trapani-Lombardo. Ne ha facoltà.

TRAPANI-LOMBARDO. Onorevoli Camerati, dirò poche parole sulla conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936 relativo alla esecuzione delle opere indifferibili nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Il camerata Calza-Bini, che è abitualmente il relatore di tutti i provvedimenti attinenti ai terremoti, scrive nella sua chiara relazione che questo

è ancora un provvedimento relativo agli strascichi del terremoto del 1908.

Purtroppo è così! e noi vorremmo — noi appartenenti alle zone terremotate — che questo sia l'ultimo degli strascichi, ma vorremmo, del pari, che l'opera di ricostruzione e di sistemazione dei paesi terremotati venga interamente completata.

La legge 4 aprile 1935; accentra, nel Ministero dei lavori pubblici, tutti i provvedimenti riguardanti i terremoti, e la stessa legge ha, tra l'altro, disposto che le disponibilità sul fondo consolidato dell'addizionale terremoto, fondo assegnato per la ricostruzione delle opere pubbliche di interesse degli enti locali, vengano trasferite dal bilancio del Ministero dell'Interno a quello dei lavori pubblici.

Opportuna disposizione questa che facilita l'esecuzione di queste opere; però gli impegni già assunti erano tali da non consentire alcuna disponibilità finanziaria, ed il Ministero dei lavori pubblici avrebbe dovuto attendere l'esercizio finanziario 1940-41 per poter iniziare e proseguire le opere pubbliche necessarie e indispensabili.

Ad eliminare tale inconveniente provvede precisamente il presente Regio decreto, che è degno di lode, in quanto con esso il Governo Fascista, consentendo che subito il Ministero dei lavori pubblici assuma impegni sino al limite di 40 milioni, mostra come esso segua, vigile, tutto lo svolgimento delle opere pubbliche, e, quando ne riconosca l'urgenza e la necessità, vi provveda adeguatamente; non solo, ma, che se non può ottenere nuove assegnazioni di fondi, trova con opportune variazioni sui bilanci i necessari finanziamenti.

Ed è anche degno di rilievo che il Governo Fascista, riconoscendo l'urgenza e la necessità dell'esecuzione di queste opere, invece di emanare un normale provvedimento di legge, vi ha provveduto con la forma più spedita di un decreto-legge.

Con questi 40 milioni non s'interrompe il ritmo delle opere pubbliche nelle zone terremotate, e se con essi non si potranno compiere tutte le opere necessarie alla soluzione del problema del terremoto, certo potrà essere eseguito un complesso notevole di opere indifferibili.

Onorevoli Camerati! Il terremoto del 28 dicembre 1908, per le numerose vittime e per gli immensi danni cagionati, superò tutti gli altri che purtroppo in questi ultimi anni funestarono diverse regioni d'Italia; grandiosa è stata l'opera del Governo Fascista; essa deve essere soltanto completata.

Consentitemi, prima di porre termine a queste poche e disadorne parole, che io esprima un vivo e ardente voto delle popolazioni calabresi. La ricostruzione dei paesi terremotati e la loro sistemazione stanno per essere magnificamente coronate da due opere volute dal Regime, e di notevole importanza per quei paesi: la costruzione dell'aeroporto, in corso di esecuzione, e l'elettrificazione della linea ferroviaria Napoli-Reggio,

che sarà pronta per il 21 aprile. L'elettrificazione della linea stessa fu disposta e voluta da S. E. Costanzo Ciano, Ministro delle comunicazioni, (*Applausi*) il quale nel programma di elettrificazione ferroviaria volle dare la precedenza a questa importante rete ferroviaria. (*Applausi*)

Il vivo ed ardente desiderio della popolazione calabrese è questo: che l'inaugurazione di questo avvenimento grandioso sia fatta dal Duce.

Sarà questo un avvenimento importante, indimenticabile per la Calabria. Sarà questa l'occasione per porre anche alla ricostruzione dei paesi terremotati la parola fine. Ma soprattutto le popolazioni calabresi avranno così la possibilità di confermare, per la prima volta nella loro terra, al Duce magnifico, fondatore dell'Impero, la loro fede profonda, la loro dedizione completa, il loro entusiasmo inestinguibile. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1190, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione di opere indifferibili nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1173, riguardante aumento agli organici degli ufficiali ammiragli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1173, riguardante aumento agli organici degli ufficiali ammiragli. (*Stampato* n. 1294-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1173, riguardante aumento agli organici degli ufficiali ammiragli ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1251, che aggiorna le disposizioni sull'ordinamento del Regio Esercito e sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1251, che aggiorna le disposizioni sull'ordinamento del Regio Esercito e sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari. (*Stampato* n. 1326-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1251, che aggiorna le disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito e sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1298, concernente la valutazione del tempo trascorso dagli ufficiali del Regio Esercito nella posizione di fuori organico, ai fini dell'acquisto del diritto al trattamento di pensione indiretto o di reversibilità.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1298, concernente la valutazione del tempo trascorso dagli ufficiali del Regio Esercito nella posizione di fuori organico, ai fini dell'acquisto del diritto al trattamento di pensione indiretto o di reversibilità. (*Stampato* n. 1327-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1298, concernente la valutazione del tempo trascorso dagli ufficiali del

Regio esercito nella posizione di fuori organico, ai fini dell'acquisto del diritto al trattamento di pensione indiretto o di reversibilità ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1541, relativo alla prestazione del giuramento da parte dei membri degli Istituti di ricerca scientifica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1541, relativo alla prestazione del giuramento da parte dei membri degli Istituti di ricerca scientifica. (*Stampato* n. 1329-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1541, relativo alla prestazione del giuramento da parte dei membri degli Istituti di ricerca scientifica ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1496, che autorizza la spesa di lire 30,000,000 per la esecuzione dei lavori stradali, di fognatura e di provvista idrica della città di Littoria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1496, che autorizza la spesa di lire 30,000,000 per la esecuzione dei lavori stradali, di fognatura e di provvista idrica della città di Littoria. (*Stampato* n. 1330-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1496, con il quale è stata autorizzata la spesa di lire 30,000,000 per l'esecuzione a cura ed a carico dello Stato dei lavori

stradali, di costruzione della fognatura e dell'acquedotto connessi all'attuazione del piano regolatore della città di Littoria ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1500, recante la estensione al comune di Castelgandolfo delle disposizioni del Regio decreto 18 ottobre 1927-V, n. 2058, per l'alimentazione idrica dei comuni del Lazio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1500, recante la estensione al comune di Castelgandolfo delle disposizioni del Regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2058, per l'alimentazione idrica dei comuni del Lazio. (*Stampato* n. 1334-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1500, concernente la estensione al comune di Castelgandolfo delle disposizioni del Regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2058, per l'alimentazione idrica dei comuni del Lazio ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1543, riguardante l'approvazione della Convenzione 23 giugno 1936-XIV, stipulata tra lo Stato ed il Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S. I. C. A. M.), per la esecuzione di varianti alle Convenzioni 15 settembre 1923-I, e 26 giugno 1930-VIII, concernenti la sistemazione del porto di Bari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1543, riguardante l'approvazione della Convenzione 23 giugno 1936-XIV, stipulata tra lo Stato ed il Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S. I. C. A. M.), per la esecuzione di varianti alle Convenzioni 15 settembre 1923-I

e 26 giugno 1930-VIII, concernenti la sistemazione del porto di Bari. (*Stampato* n. 1335-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1543, riguardante l'approvazione della Convenzione 23 giugno 1936-XIV stipulata fra lo Stato ed il Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S. I. C. A. M.), per la esecuzione di varianti alle Convenzioni 15 settembre 1923-I e 26 giugno 1930-VIII, concernenti la sistemazione del porto di Bari ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1527, concernente concessione di mutui all'Istituto per le case popolari di Roma per costruzione di case in Guidonia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1527, concernente concessione di mutui all'Istituto per le case popolari di Roma per costruzione di case in Guidonia. (*Stampato* n. 1337-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. La Giunta generale del bilancio ha proposto all'articolo 1 del decreto un emendamento che è concordato col Governo. Si dia lettura dell'articolo, così emendato, secondo il testo della Commissione.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1527, concernente concessione di mutui all'Istituto per le case popolari di Roma, per costruzione di case in Guidonia, con la seguente modificazione:

Nell'articolo 1, le parole: estinguibili in 35 anni sono sostituite dalle parole: estinguibili in 50 anni ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico così emendato si intende approvato. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1473, riguardante il computo del periodo di tempo passato nella posizione di fuori organico agli effetti delle pensioni indirette e di reversibilità.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1473, riguardante il computo del periodo di tempo passato nella posizione di fuori organico agli effetti delle pensioni indirette e di reversibilità. (*Stampato* n. 1339-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1473, riguardante il computo del periodo di tempo passato nella posizione di fuori organico agli effetti delle pensioni indirette e di reversibilità ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1607, col quale è data esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria stipulato mediante scambio di Note l'11 luglio 1936, per l'estensione della esenzione da diritti di dogana, durante il periodo 1° aprile-30 settembre 1936, ad acciaio in barre, di provenienza e di origine austriaca, di cui all'Accordo italo-austriaco del 1° aprile 1936, per l'acciaio in blooms.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1607, col quale è data esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di note l'11 luglio 1936-XIV, per l'estensione della esenzione da diritti di dogana, durante il periodo 1° aprile-30 settembre 1936, ad acciaio in barre, di provenienza e di origine austriaca, di cui all'Accordo italo-austriaco del 1° aprile 1936-XIV, per l'acciaio in blooms. (*Stampato* n. 1340-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1607, col quale è data esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria, stipulato mediante scambio di note l'11 luglio 1936, per l'estensione della esenzione da diritti di dogana, durante il periodo 1° aprile-30 settembre 1936, ad acciaio in barre, di provenienza e di origine austriaca, di cui all'Accordo italo-austriaco del 1° aprile 1936, per l'acciaio in blooms ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1571, che estende ai Segretari federali le disposizioni dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395, per la nomina a sottotenente di complemento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1571, che estende ai Segretari federali le disposizioni dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395, per la nomina a sottotenente di complemento. (*Stampato* n. 1341-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1571, che estende ai Segretari federali le disposizioni dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395, per la nomina a sottotenente di complemento ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 1591, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV,

n. 1591, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie. (*Stampato* n. 1342-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 1591, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1501, riguardante la proroga del termine per la pubblicazione dei regolamenti relativi al Codice postale e delle telecomunicazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1501, riguardante la proroga del termine per la pubblicazione dei regolamenti relativi al Codice postale e delle telecomunicazioni. (*Stampato* numero 1343-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1501, riguardante la proroga del termine per la pubblicazione dei regolamenti relativi al Codice postale e delle telecomunicazioni ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1495, che estende le disposizioni del Regio decreto-legge 14 marzo 1929-anno VII, n. 410, alla pubblicità impiantata lungo le autostrade Milano-Laghi lombardi ed in vista di esse.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV,

n. 1495, che estende le disposizioni del Regio decreto-legge 14 marzo 1929-VII, n. 410, alla pubblicità impiantata lungo le autostrade Milano-Laghi lombardi ed in vista di esse. (*Stampato* n. 1344-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1495, col quale sono state estese le disposizioni del Regio decreto-legge 14 marzo 1929-VII, n. 410, alla pubblicità impiantata lungo le autostrade Milano-Laghi lombardi ed in vista di esse ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1412, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferenti provvedimenti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1412, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferenti provvedimenti. (*Stampato* n. 1345-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1412, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-1937, nonchè altri indifferenti provvedimenti ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui primi dodici disegni di legge, testè approvati per alzata e seduta:

Norme sull'ordinamento dell'Ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia. (1266)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, per l'estensione dell'assicurazione per la maternità ad alcune categorie di lavoratrici dell'agricoltura. (1325)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1046, contenente norme per favorire la produzione degli olii pesanti ricavati dalla distillazione delle rocce asfaltiche e bituminose, e dei fossili nazionali. (1403)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 959, contenente norme per favorire la lavorazione, col processo di idrogenazione, degli olii minerali greggi e dei loro residui, nonchè degli olii e catrami provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali. (1396)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1118, recante disposizioni per la partecipazione dello Stato al capitale dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A. N. I. C.). (1348)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1645, che riduce il prezzo dell'alcool carburante ed il relativo diritto erariale. (1386)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1360, contenente disposizioni per la denuncia all'Ente Nazionale Serico per il deposito ed eventuale requisizione dei bozzoli e della seta del raccolto 1935. (1309)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1426, relativo all'assegnazione di fondi ai Magazzini Generali di Trieste e di Fiume. (1310)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1466, relativo alla soppressione dei corsi speciali di architettura esistenti presso le Regie Accademie di belle arti di Bologna e di Palermo. (1311)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1487, che aumenta di due posti di grado 5° (Consigliere di Legazione) il ruolo della carriera diplomatico-consolare. (1312)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1203, recante provvedimenti per la costruzione dei centri urbani nell'Agro Pontino e contributi a favore dell'Opera Nazionale Combattenti per le opere di bonificazione agrario nell'Agro medesimo. (1313)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1403, recante norme definitive per il trattamento di quiescenza ai componenti il soppresso Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza. (1314)

È aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta su altri dodici disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1427, concernente la tassa di bollo sulle proiezioni cinematografiche luminose aventi scopo pubblicitario. (1315)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1078, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 4 giugno 1936-XIV, n. 1061; 25 giugno 1936-XIV, nn. 1349 e 1375 e 30 giugno 1936-XIV, n. 1376, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo. (1316)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1394, concernente trasferimento di oneri per la costruzione dell'Acquedotto istriano. (1317)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1529, relativo alla gestione finanziaria ed amministrativa dei lavori di scavo e di sistemazione delle antichità di Ercolano e di Capri. (1318)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1474, che disciplina la vendita al pubblico dei filati. (1319)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1250, concernente l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito. (1320)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1524, concernente l'istituzione dei gradi di primo seniore e di sottocapomanipolo nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. (1322)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1468, con cui si autorizza la concessione dell'aggiunta di famiglia al personale dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A. G. I. P.). (1323)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1190, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione di opere indifferibili nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908. (1324)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1173, riguardante aumento agli organici degli ufficiali ammiragli. (1294)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1251, che aggiorna le disposizioni sull'ordinamento del Regio Esercito

e sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari. (1326)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1298, concernente la valutazione del tempo trascorso dagli ufficiali del Regio Esercito nella posizione di fuori organico, ai fini dell'acquisto del diritto al trattamento di pensione indiretto o di reversibilità. (1327)

È aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la seconda votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Terza votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta sugli ultimi dodici disegni di legge teste approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1541, relativo alla prestazione del giuramento da parte dei membri degli Istituti di ricerca scientifica. (1329)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1496, che autorizza la spesa di lire 30,000,000 per la esecuzione dei lavori stradali, di fognatura e di provvista idrica della città di Littoria. (1330)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1500, recante la estensione al comune di Castelgandolfo delle disposizioni del Regio decreto 18 ottobre 1927-V, n. 2058, per l'alimentazione idrica dei comuni del Lazio. (1334)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1543, riguardante l'approvazione della Convenzione 23 giugno 1936-XIV, stipulata tra lo Stato ed il Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S. I. C. A. M.), per la esecuzione di varianti alle Convenzioni 15 settembre 1923-I e 26 giugno 1930-VIII, concernenti la sistemazione del porto di Bari. (1335)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1527, concernente concessione di mutui all'Istituto per le case popolari di Roma per costruzione di case in Guidonia. (1337)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1473, riguardante il computo del periodo di tempo passato nella posizione di fuori organico agli effetti delle pensioni indirette e di reversibilità. (1339)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1607, col quale è data esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria stipulato mediante scambio di Note l'11 luglio 1936, per l'estensione della esenzione da diritti di dogana, durante il periodo 1º aprile-30 settembre 1936 ad acciaio in barre, di provenienza e di origine austriaca, di cui all'Accordo italo-austriaco del 1º aprile 1936, per l'acciaio in blooms. (1340)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1571, che estende ai Segretari Federali le disposizioni dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395, per la nomina a sottotenente di complemento. (1341)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 1591, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie. (1342)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1501, riguardante la proroga del termine per la pubblicazione dei regolamenti relativi al Codice postale e delle telecomunicazioni. (1343)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1495, che estende le disposizioni del Regio decreto 14 marzo 1929-VII, n. 410, alla pubblicità impiantata lungo le autostrade Milano-Laghi lombardi ed in vista di esse. (1344)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1412, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-1937, nonchè altri indifferibili provvedimenti. (1345)

È aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Norme sull'ordinamento dell'Ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia: (1266)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	308
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, per l'estensione dell'assicurazione per la maternità ad alcune categorie di lavoratrici dell'agricoltura: (1325)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	310
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1046, contenente norme per favorire la produzione degli olii pesanti ricavi-

vati dalla distillazione delle rocce asfaltiche e bituminose, e dei fossili nazionali: (1403)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	310
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 959, contenente norme per favorire la lavorazione, col processo di idrogenazione, degli olii minerali greggi e dei loro residui, nonchè degli olii e catrami provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali: (1396)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	310
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1118, recante disposizioni per la partecipazione dello Stato al capitale dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A. N. I. C.): (1348)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	311
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1645, che riduce il prezzo dell'alcool carburante ed il relativo diritto erariale: (1386)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	310
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1360, contenente disposizioni per la denuncia all'Ente Nazionale Serico per il deposito ed eventuale requisizione dei bozzoli e della seta del raccolto 1935: (1309)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	311
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1426, relativo all'assegnazione di fondi ai Magazzini Generali di Trieste e di Fiume: (1310)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	310
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1466, relativo alla soppressione dei corsi speciali di architettura esistenti presso le Regie Accademie di belle arti di Bologna e di Palermo: (1311)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	309
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1487, che aumenta di due posti di grado 5º (Consigliere di Legazione) il ruolo della carriera diplomatico-consolare: (1312)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	309
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1203, recante provvedimenti per la costruzione dei centri urbani nell'Agro Pontino e contributi a favore dell'Opera Nazionale Combattenti per le opere di bonificazione agrario nell'Agro medesimo: (1313)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	308
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1936-XIV, n. 1403, recante norme definitive per il trattamento di quiescenza ai componenti il soppresso Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza: (1314)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	308
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Aghemo — Alberici — Albertini — Alessandrini — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Arcidiacono — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnani — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano — Asquini.

Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baragiola — Baraldi — Barbaro — Bardanzellu — Barenghi — Basile — Belevi — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biffis — Biggini — Bilucaglia — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bonaccini — Bonardi — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottai Giuseppe — Bresciani — Bruni — Bufarini Guidi — Buronzo — Buttafochi.

Caffarelli — Calvetti — Galza-Bini — Canelli — Cao di San Marco — Capialbi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chirurgo — Gianetti — Giardi — Gingolani — Clavenzani — Cocca — Coceani — Colombati — Corni — Coseischi — Costamagna — Cristini — Cro — Crollalanza — Cупello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — De Carli Nicolò — Deffenu — De Francisci — Del Croix — Del Giudice — De Marsanich — Dentice di Frasso — De Regibus — Diaz — Di Belsito — Di Giacomo — Dolfin — Donella — Donzelli — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti Piero — Ferroni — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossi Mario — Franco.

Galleni — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Giarratana — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunti Pietro — Gorini — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guidi — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli.

Labadessa — Lantini — Lembo — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Luzzati.

Madia — Maggi — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Maraviglia — Marchi — Marucci — Maresca — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzini — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Melchiori — Mendini — Menegozzi — Mezzetti Nazzeno — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Moncada di Paternò — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motta — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orano — Orlandi — Orsi.

Pace Biagio — Pagliani — Palermo — Panepinto — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parodi — Parolari — Pasini — Pavoncelli — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Raffaeli — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio

— Ricci Renato — Rocca — Roncoroni — Rossi Amilcare — Rossoni.

Sacco — Sangiorgi — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spizzi — Starace — Steiner.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Trigona — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Urso.

Valery — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Velo — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe. Zingali.

Sono in congedo:

Serpieri.

Varzi — Vecchioni.

Sono ammalati:

Barbiellini-Amidei.

Caccese.

Gastaldi — Gibertini — Gusatti.

Motolese.

Panunzio.

Rispoli.

Assenti per ufficio pubblico:

Agodi.

Baccarini — Barni — Bonfatti — Bottari Tommaso — Bruchi.

Del Bufalo.

Fassini — Fossa Davide.

Jung.

Klinger.

Lai.

Maffezzoli — Maraini — Mazzetti Mario.

Pala — Pavolini.

Ridolfi.

Sansanelli — Spinelli Francesco.

Tredici.

Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1427, concernente la tassa di bollo sulle proiezioni cinematografiche luminose aventi scopo pubblicitario: (1315)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	308
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1078, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-

1936, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 4 giugno 1936-XIV, n. 1061; 25 giugno 1936-XIV, nn. 1349 e 1375 e 30 giugno 1936-XIV, n. 1376, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo: (1316)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	309
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1394, concernente trasferimento di oneri per la costruzione dell'Acquedotto istriano: (1317)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	307
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1529, relativo alla gestione finanziaria ed amministrativa dei lavori di scavo e di sistemazione delle antichità di Ercolano e di Capri: (1318)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	309
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1474, che disciplina la vendita al pubblico dei filati: (1319)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	308
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1250, concernente l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito: (1320)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	311
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1524, concernente l'istituzione dei gradi di primo seniore e di sottocapomanipolo nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale: (1322)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	311
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1468, con cui si autorizza la concessione dell'aggiunta di famiglia al personale dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A. G. I. P.): (1323)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	310
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1190, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione di opere indifferibili nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908: (1324)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	310
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1173, riguardante aumento agli organici degli ufficiali ammiragli: (1294)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	309
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1251, che aggiorna le disposizioni sull'ordinamento del Regio Esercito e sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari: (1326)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	308
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1298, concernente la valutazione del tempo trascorso dagli ufficiali del Regio Esercito nella posizione di fuori organico ai fini dell'acquisto del diritto al trattamento di pensione indiretto o di reversibilità. (1327)

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli	311
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Aghemo — Alberici — Albertini — Alessandrini — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Arcidiacono — Ardissoni —

Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano — Asquini.

Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baragiola — Baraldi — Barbaro — Bardanzellu — Barengi — Basile — Belelli — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biffis — Biggini — Bilucaglia — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bonaccini — Bonardi — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottai Giuseppe — Bresciani — Bruni — Buffarini Guidi — Buronzo — Buttafocchi.

Caffarelli — Calvetti — Calza-Bini — Canelli — Cao di San Marco — Capialdi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Cianetti — Ciardi — Cingolani — Clavenzani — Cocca — Coceani — Colombati — Corni — Coselschi — Costamagna — Cristini — Cro — Crollanza — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — De Carli Nicolò — Deffenu — De Francisci — Del Croix — Del Giudice — De Marsanich — Dentice di Frasso — De Regibus — Diaz — Di Belsito — Di Giacomo — Dolfin — Donella — Donzelli — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicioni — Fera — Feroldi Antonini — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti Piero — Ferroni — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossi Mario — Franco.

Galleni — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Giarratana — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunti Pietro — Gorini — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guidi — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli.

Labadessa — Lantini — Lenbo — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Luchini — Luzzati.

Madia — Maggi — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Maraviglia — Marchi — Marcucci — Maresca — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzini — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Melchiori — Mendini — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Moncada di Paternò — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motta — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orano — Orlandi — Orsi.

Pace Biagio — Pagliani — Palermo — Panepinto — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parodi — Parolari — Pasini — Pavoncelli — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Raffaeli — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ricci Renato — Rocca — Roncoroni — Rossi Amilcare — Rossoni.

Sacco — Sangiorgi — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spizzi — Starace — Steiner.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Trigona — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Urso.

Valery — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Velo — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe. Zingali.

Sono in congedo:

Serpieri.

Varzi — Vecchioni.

Sono ammalati:

Barbiellini-Amidei.

Caccese.

Gastaldi — Gibertini — Gusatti.

Motolese.

Panunzio.

Rispoli.

Assenti per ufficio pubblico:

Agodi.

Baccarini — Barni — Bonfatti — Bottari Tommaso — Bruchi.

Del Bufalo.

Fassini — Fossa Davide.

Jung.

Klinger.

Lai.

Maffezzoli — Maraini — Mazzetti Mario.

Pala — Pavolini.

Ridolfi.

Sansanelli — Spinelli Francesco.

Tredici.

Risultato della terza votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1541, relativo alla presta-

zione del giuramento da parte dei membri degli Istituti di ricerca scientifica: (1329)

Presenti e votanti 306

Maggioranza 154

Voti favorevoli 304

Voti contrari 2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1496, che autorizza la spesa di lire 30,000,000 per la esecuzione dei lavori stradali, di fognatura e di provvista idrica della città di Littoria: (1330)

Presenti e votanti 306

Maggioranza 154

Voti favorevoli 304

Voti contrari 2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1500, recante la estensione al comune di Castelgandolfo delle disposizioni del Regio decreto 18 ottobre 1927-V, n. 2058, per l'alimentazione idrica dei comuni del Lazio: (1334)

Presenti e votanti 306

Maggioranza 154

Voti favorevoli 305

Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1543, riguardante l'approvazione della Convenzione 23 giugno 1936-XIV, stipulata tra lo Stato ed il Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S. I. C. A. M.), per la esecuzione di varianti alle Convenzioni 15 settembre 1923-I e 26 giugno 1930-VIII, concernenti la sistemazione del porto di Bari: (1335)

Presenti e votanti 306

Maggioranza 154

Voti favorevoli 304

Voti contrari 2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1527, concernente concessione di mutui all'Istituto per le case popolari di Roma per costruzione di case in Guidonia: (1337)

Presenti e votanti 306

Maggioranza 154

Voti favorevoli 305

Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1473, riguardante il computo del periodo di tempo passato nella posizione di fuori organico agli effetti delle pensioni indirette e di reversibilità: (1339)

Presenti e votanti 306

Maggioranza 154

Voti favorevoli 304

Voti contrari 2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1607, col quale è data esecuzione all'Accordo fra l'Italia e l'Austria stipulato mediante scambio di Note l'11 luglio 1936, per l'estensione della esenzione da diritti di dogana, durante il periodo 1° aprile-30 settembre 1936 ad acciaio in barre, di provenienza e di origine austriaca, di cui all'Accordo italo-austriaco del 1° aprile 1936, per l'acciaio in blooms. (1340)

Presenti e votanti	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	304
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1571, che estende ai Segretari Federali le disposizioni dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395, per la nomina a sottotenente di complemento: (1341)

Presenti e votanti	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	305
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 1591, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie: (1342)

Presenti e votanti	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	305
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1501, riguardante la proroga del termine per la pubblicazione dei regolamenti relativi al Codice postale e delle telecomunicazioni: (1343)

Presenti e votanti	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	305
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1495, che estende le disposizioni del Regio decreto 14 marzo 1929-VII, n. 410, alla pubblicità impiantata lungo le autostrade Milano-Laghi, lombardi ed in vista di esse: (1344)

Presenti e votanti	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	306
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1412, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della

spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti: (1345).

Presenti e votanti	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	301
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Aghemo — Alberici — Albertini — Alessandrini — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Andriani — Anitori — Antonelli — Aprilis — Arcidiacono — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano — Asquini.

Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baragiola — Baraldi — Barbaro — Bardanzellu — Barengi — Basile — Belemi — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biffis — Biggini — Bilucaglia — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bonaccini — Bonardi — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottai Giuseppe — Bresciani — Bruni — Burronzo — Buttafochi.

Caffarelli — Calvetti — Calza-Bini — Canelli — Cao di San Marco — Capialbi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Cianetti — Ciardi — Cingolani — Clavenzani — Cocca — Coceani — Colombati — Corni — Coselschi — Costamagna — Cristini — Cro — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — De Carli Nicolò — Deffenu — De Francisci — Del Croix — Del Giudice — De Marsanich — Dentice di Frasso — De Regibus — Diaz — Di Belsito — Di Giacomo — Dolfin — Donella — Donzelli — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti Piero — Ferroni — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossi Mario — Franco.

Galleni — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Giarratana — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunti Pietro — Gorini — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guidi — Guzzeloni.

Igliori.

Jannelli.

Labadessa — Lantini — Lembo — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Luzzati.

Madia — Maggi — Malusardi — Maresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Maraviglia — Marchi — Marcucci — Maresea — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti

Enrico — Mazzini — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Melchiori — Mendini — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Moncada di Paternò — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motta — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo Cipriano Efisio — Orano — Orlandi — Orsi.

Pace Biagio — Pagliani — Palermo — Panepinto — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parodi — Parolari — Pasini — Pavoncelli — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Raffaeli — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ricci Renato — Rocca — Roncoroni — Rossi Amilcare — Rossoni.

Sacco — Sangiorgi — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spizzi — Starace — Steiner.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Trigona — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Urso.

Valery — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Velo — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco.

Zingali.

Sono in congedo:

Serpieri.

Varzi — Vecchioni.

Sono ammalati:

Barbiellini-Amidei.

Caccese.

Gastaldi — Gibertini — Gusatti.

Motolese.

Panunzio.

Rispoli.

Assenti per ufficio pubblico:

Agodi.

Baccarini — Barni — Bonfatti — Bottari Tommaso — Bruchi.

Del Bufalo.

Fassini — Fossa Davide.

Jung.

Klinger.

Lai.

Maffezzoli — Maraini — Mazzetti Mario.

Pala — Pavolini.

Ridolfi.

Sansanelli — Spinelli Francesco.

Tredici.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16, col seguente ordine del giorno.

I. — Discussione dei disegni di legge:

1. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1693, che concede a titolo di riconoscenza nazionale, al Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, la corresponsione a vita del trattamento economico da lui goduto quale comandante superiore in Africa Orientale. (1353)

2. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1235, concernente il conferimento del grado di Maresciallo d'Italia al generale di Corpo d'Armata, comandante designato d'Armata, Rodolfo Graziani. (1288)

3. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1936-XIV, n. 782, concernente il conferimento del grado di generale d'Armata al comandante designato d'Armata in servizio permanente effettivo Federico Baistrocchi e ai generali di Corpo d'Armata in servizio permanente effettivo Ruggiero Santini e Alessandro Pirzio Biroli, nonché la nomina a comandante designato d'armata del generale di Corpo d'Armata in servizio permanente effettivo Melchiade Gabba. (1263)

4. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1035, riguardante la nomina dell'ammiraglio di squadra Domenico Cavagnari ad ammiraglio d'Armata. (1293)

5. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1004, riguardante la nomina del generale di squadra comandante designato d'Armata Giuseppe Valle a generale d'Armata. (1435)

6. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1234, che modifica gli articoli 5 e 7 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, relativi alla costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali. (1420)

7. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1366, concernente l'aumento dell'indennità coloniale per gli ufficiali e marescialli delle divisioni metropolitane mobilitate e dislocate in Libia, nonché per i pari grado dei reparti mobilitati del R. C. T. C. in Libia. (1328)

8. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1936-XIV, n. 1499, concernente il reclutamento straordinario di sottufficiali del Genio. (1332)

9. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1370, concernente disposizioni in materia di pensioni di guerra. (1333)

10. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1936-XIV, n. 1584, che fissa dei limiti alla concessione della medaglia commemorativa delle operazioni in Africa Orientale. (1336)

11. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1657, concernente

registrazione di denunce di contratti verbali di locazione di fabbricati. (1347)

12. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1503, recante provvedimenti a favore dell'Istituto Nazionale per le Case degli impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.) per la costruzione nell'Africa Orientale Italiana di abitazioni per il personale civile e militare. (1349)

13. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 1624, con il quale si riserva allo Stato la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico. (1350)

14. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1592, contenente norme per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione nell'Archidiocesi di Messina. (1351)

15. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1631, portante disposizioni integrative per la cessione obbligatoria dei crediti verso l'estero, dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero. (1352)

16. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1619, recante proroga del termine per l'applicazione delle tasse di tonnellaggio di merci imbarcate e sbarcate nel porto di Livorno, e provvedimenti a favore di quel Comune. (1354)

17. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1694, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e il Guatemala, stipulato mediante scambio di Note in data 6 giugno 1936-XIV, per regolare le relazioni di commercio e di navigazione fra i due Paesi. (1355)

18. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1703, con il quale è stato prorogato di anni sette il termine assegnato dalla legge 19 luglio 1894, n. 344, e dalle leggi 1º giugno 1922, n. 728, ed 8 giugno 1931-IX, n. 744, per l'attuazione del piano di risanamento della città di Palermo. (1356)

19. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1656, che proroga al 30 giugno 1937 il termine stabilito per l'accertamento dell'efficienza dell'apparato silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motorgoncini. (1357)

20. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1630, concernente l'assunzione straordinaria, mediante concorso per esami, di personale nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra. (1358)

21. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1710, concernente aggiornamenti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio Esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629. (1359)

22. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1119, che istituisce la leva aeronautica. (1360)

23. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1542, che determina il numero degli ufficiali di complemento e sottufficiali a breve ferma della Regia Aeronautica da tenere in servizio e degli organici della truppa per l'esercizio 1936-37. (1361)

24. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1711 contenente modificazioni al ruolo centrale del Ministero delle corporazioni. (1362)

25. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1453, portante esenzioni fiscali per gli atti inerenti al servizio per favorire il movimento turistico. (1363)

26. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1644, recante nuove disposizioni per lo sviluppo delle colture del cotone. (1365)

27. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1578, riguardante il trattamento economico al personale della Regia Marina imbarcato su navi dislocate nelle acque dell'Africa Orientale. (1366)

28. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1463, concernente la concessione della temporanea esportazione di tessuti di cotone tipo « popeline » per essere rifiniti. (1367)

29. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1104, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione. (1368)

30. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1148, concernente la riduzione delle aliquote della tassa di vendite sui residui della distillazione degli oli minerali destinati all'azionamento di macchine idrovore. (1369)

31. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1106, concernente riduzione delle aliquote di tassa di vendita per i residui della distillazione di oli minerali destinati al collaudo dei motori a ciclo Diesel e per applicazioni navali. (1370)

32. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1731, che proroga al 30 settembre 1936-XIV, l'efficacia del Regio decreto-legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1366, concernente l'aumento dell'indennità coloniale agli ufficiali e marescialli delle divisioni metropolitane, dislocate in Libia, nonchè ai pari grado dei comandi, reparti e servizi mobilitati del Regio Corpo truppe coloniali. (1371)

33. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1722, recante norme per il reclutamento del personale della Azienda di Stato per i servizi telefonici. (1372)

34. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1764, con il quale sono state approvate alcune modificazioni al piano di sistemazione della via Roma in Torino ed alle relative norme di attuazione. (1373)

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1936

35. — Conversione in legge del Regio decreto legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, concernente il trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale. (1374)

36. — Conversione in legge del Regio decreto legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1579, che stabilisce un nuovo sistema di finanziamento, per l'anno 1936, delle Federazioni nazionali di cooperative

e per esse dell'Ente Nazionale Fascista della cooperazione. (1375)

La seduta termina alle 18.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI